

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Sentenza n. 9/2019/RIS depositata in data 19/03/2019.

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del comunicato contenente l'Elenco delle "Amministrazioni pubbliche", inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 226 del 28 settembre 2018, nella parte in cui include, fra gli "enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali", la Federazione sportiva ricorrente. Presentazione dell'istanza cautelare.

RICORRENTE:

Federazione italiana bocce (F.I.B.);

RESISTENTE:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE CONTROVERSA: accoglimento dell'istanza cautelare, presentata dalla Federazione sportiva, relativamente al ricorso avente ad oggetto l'esclusione della stessa dall'elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT, nonché disposizione della sospensione, senza rinvio alla Corte di Giustizia dell'U.E., attesa l'avvenuta rimessione alla Corte europea delle seguenti questioni interpretative pregiudiziali attinenti al regolamento n. 549/2013/UE, istitutivo del sistema SEC 2010, con riferimento alle sentenze-ordinanze nn. 31/SR/RIS e 32/SR/RIS del 2017:

1. *“Se il concetto di “intervento pubblico in forma di regolamento generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica e dell'operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane”;*
2. *“se l'indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) (“la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale”) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l'attività gestionale dell'ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b) (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi)”;*

3. “*se, in base al combinato disposto dei par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo*”.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 24; art. 111; **Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010)**: § 20.15; § 4.125; § 4.126; *c.g.c.*: art. 7, comma 2; *c.p.c.*: 182, comma 2; **L. n. 208/2015**: art. 1, comma 479; **L. n. 196/2009**: art. 1, comma 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 11/2019/RIS; sent. n. 3/2019/RIS; sent. n. 4/2019/RIS; sent.-ord. n. 22/2018/RIS; sent.-ord. n. 15/2018/RIS; sent.-ord. n. 14/2018/RIS; sent.-ord. n. 13/2018/RIS; sent.-ord. n. 12/2018/RIS; sent.-ord. n. 10/2018/RIS; sent.-ord. n. 9/2018/RIS; sent.-ord. n. 5/2018/RIS; sent.-ord. n. 4/2018/RIS; sent.-ord. n. 32/2017/RIS; sent.-ord. n. 31/2017/RIS; ord. n. 6/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di inclusione della Federazione sportiva ricorrente nell’Elenco ISTAT, le Sezioni riunite hanno preliminarmente affermato che essendo <<**la Federazione ricorrente...costituita in giudizio attraverso procura ad litem rilasciata dal Presidente, in assenza di una preventiva deliberazione di autorizzazione alla lite da parte del Consiglio federale**>>, si impone la <<**necessità di provvedere alla loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile nel presente giudizio in virtù del rinvio operato, dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizione del codice di procedura civile**>>.

Con riferimento, poi, all’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, le Sezioni riunite hanno ritenuto la stessa ammissibile, <<**tenuto conto del principio di incomprimibilità e di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, quali desumibili dagli articoli 24 e 111 della Costituzione**>>.

In particolare, il Collegio giudicante ha ravvisato <<**il periculum in mora...posto che il legislatore nazionale ha onerato i soggetti inclusi nell’Elenco...di rilevanti adempimenti, concernenti l’organizzazione contabile e la definizione delle procedure amministrative (quali l’armonizzazione contabile, la piattaforma per la certificazione dei crediti)**>>, nonché la sussistenza del <<**fumus boni iuris...dai dati economici, i quali confermano, ove si considerino le quote associative quale elemento utile ad incidere sul grado di autonomia gestionale della federazione, un indice di autonomia finanziaria significativo**>>.

Infine, in ordine alla richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’U.E. sulle questioni interpretative relative al SEC 2010, il Supremo Consesso contabile ha statuito che <<**le questioni sollevate dalla difesa della Federazione ricorrente sono del tutto sovrapponibili a quelle oggetto dei giudizi già sospesi riguardanti la medesima e altre Federazioni sportive**>>, per cui <<**risulta conveniente estendere il rinvio**>>, atteso che <<**la natura vincolante dell’enunciazione che verrà data dalla Corte europea circa l’interpretazione delle norme regolamentari europee inciderà sia per la risoluzione della questione in esame, sia per gli altri giudizi di analogo oggetto**>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite sono state chiamate di nuovo a decidere sulla questione dell'inclusione, della federazione sportiva ricorrente, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall'ISTAT.

Sul punto, il Collegio giudicante ha ritenuto di accogliere l'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, presentata dalla federazione, avendone ravvisato la sussistenza dei presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, rispettivamente nei rilevanti adempimenti contabili imposti in capo ai soggetti inclusi nell'elenco, nonché nei dati economici attinenti alle quote associative, dai quali si desume un indice di autonomia finanziaria significativo.

Infine, il giudice contabile ha disposto la sospensione del giudizio, senza rinvio, alla Corte di Giustizia dell'U.E., in quanto le relative questioni ermeneutiche sui concetti di "intervento pubblico in forma di regolamentazione generale", di "controllo" e di "capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale", nonché di "grado di finanziamento", inteso non solo come "finanziamento principale", ma anche in termini di rilevanza da attribuire alle "quote associative", risultano essere oggettivamente sovrapponibili a quelle oggetto dei giudizi già sospesi riguardanti le sentenze-ordinanze n. 31 e n. 32 del 2017.

In tal modo operando, le Sezioni riunite intendono garantire un percorso motivazionale univoco circa l'esatta interpretazione da attribuire alle norme regolamentari europee, al fine di confermare o meno, anche nel diritto interno, l'inclusione nell'elenco ISTAT delle singole federazioni sportive ricorrenti nei diversi, ma sovrapponibili, giudizi.